

PROGRAMMA
INTERREG VA ITALIA SVIZZERA 2014-2020

Manuale Operativo per la chiusura del Programma Italia-Svizzera 2014-2020

Allegato n. 9 al SI.GE.CO.

Versione n. 3 di settembre 2025

Sommario

1. Chiusura del Programma Interreg VA Italia-Svizzera.....	3
2. Gestione delle irregolarità e procedure necessarie per garantire che gli importi recuperati dopo la chiusura siano correttamente rimborsati al bilancio dell'Unione.....	5
3. Operazioni non funzionanti o interessate da indagini o procedimenti giudiziari	6
4. Procedura di verifica del deficit di finanziamento dei progetti generatori di entrate	7
5. Beneficiari in Aiuto di Stato	10
6. Procedure di verifica sulla stabilità delle operazioni.....	11
7. Procedura di verifica degli indicatori.....	12
8. Allegati.....	13

1. Chiusura del Programma Interreg VA Italia-Svizzera

Al fine di garantire la corretta chiusura del Programma Interreg VA Italia-Svizzera 2014-2020 il Programma adotta specifiche procedure in linea con la Comunicazione C/2024/6126 del 14-10-2024 *Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)* e con il documento contenente le *domande e risposte* Stati Membri-Commissione Europea.

Per permettere l'attuazione degli step procedurali necessari in tempi congrui con le scadenze regolamentari della chiusura (15 Febbraio 2026 eventualmente prorogabile al 1° marzo 2026 su specifica autorizzazione della Commissione) l'Autorità di gestione ha, *in primis*, stabilito con Decreto 19133/2023 la data massima di rendicontazione delle spese sostenute a ridosso della fine del periodo di ammissibilità temporale delle spese. Con email del 28-11-2023 inviata ai Capofila di progetto ha ribadito la *dead line* di validità dei costi sostenuti (31-12-2023) e chiarito che le spese sostenute a novembre e dicembre 2023 potevano essere rendicontate entro e non oltre il 15 febbraio 2024. L'Autorità di Gestione ha comunque autorizzato alcune proroghe eccezionali basate su specifiche motivazioni. Tale tempistica è stata ritenuta congrua a consentire il completamento delle verifiche documentali da parte dei controllori di I livello consentendo la presentazione dell'ultima proposta di certificazione entro l'inizio del mese di Ottobre 2024 come concordato con l'Autorità di certificazione. Tale cronoprogramma è stato concordato con l'AdC al fine di garantire la presentazione della Domanda di pagamento finale entro il 31-10-2024 come richiesto dal Regolamento UE 2024/795 (cd. Regolamento STEP). Come indicato dall'articolo 14 che modifica le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e più precisamente dal comma 3 in deroga al paragrafo 2, *il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale. Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura*

Al fine di evitare tale meccanismo di "disimpegno" delle risorse il Programma, in via prudenziale, ha effettuato la certificazione finale nel 2024 non prevedendo quindi la presentazione di alcuna domanda di pagamento per il 2025.

Tale annualità è dunque dedicata esclusivamente ai Conti Annuali finali per la presentazione dei quali è stata definita una tempistica indicativa che prevede l'invio da parte dell'Autorità di Gestione alle altre due Autorità coinvolte (AdC e AdA) dei documenti di sua competenza entro il mese di ottobre 2025. Nella fase di preparazione del cosiddetto "pacchetto di chiusura" è comunque prevista una interlocuzione continuativa al fine di affrontare in anticipo le possibili criticità identificando soluzioni condivise. Al fine di permettere la corretta compilazione dei documenti e disporre di dati finali certi è stato richiesto ai controllori di I livello di terminare le verifiche in loco sulle operazioni estratte nell'ultimo campionamento (settembre 2024) entro e non oltre Aprile 2025. Alla data del 29 aprile 2025 tutti i controlli risultano terminati. Come sopra indicato invece le verifiche di gestione sulle spese certificate sono state tutte completate prima dell'inserimento in proposta dei progetti.

Come previsto dagli Orientamenti sulla chiusura l'Autorità di Gestione con il supporto del Segretariato Congiunto (e se dal caso dei controllori di I livello) preparerà in particolare i seguenti documenti che saranno trasmessi ad AdC e AdA per una verifica di coerenza:

- Relazione di attuazione finale secondo il format dell'Allegato X del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207;
- Elenco delle eventuali operazioni non funzionanti;
- Elenco delle eventuali operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo;
- Dichiarazione di affidabilità di gestione;
- Sintesi annuale dei controlli.

Con particolare riguardo all'ultimo punto sarà garantito uno stretto coordinamento con l'Autorità di Audit al fine di poter disporre in tempi congrui degli esiti dei controlli e predisporre gli eventuali atti di gestione delle irregolarità riscontrate (decreti di rideterminazione e richiesta di recupero, creazione degli accertamenti, operazioni informatiche di deduzione della spesa).

Al fine di consentire il monitoraggio puntuale della spesa certificata per ciascun beneficiario nell'ambito del Programma INTERREG VA Italia-Svizzera l'Autorità di Gestione ha predisposto due file contenente rispettivamente il dettaglio a livello di singolo intervento finanziato e di rendicontazione (ad eccezione dell'Asse 6 per il quale, vista la particolarità dell'asse è stato predisposto un monitoraggio a livello di progetto). Tali cruscotti consentono una puntuale valorizzazione delle tabelle di monitoraggio nel sistema SFC della Commissione Europea, la corretta trasmissione dei dati ad IGRUE e permettono infine di stabilire la spesa complessivamente certificata a livello di Programma potendola quindi distinguere da quella potenzialmente includibile nel Programma Operativo Complementare POC (attualmente pari ad euro 4.938.730,24 ma oggetto di interlocuzioni con il MEF per il suo incremento definitivo). Nei periodi contabili 2020-2021, 2021-2022 e 2023-2024 il Programma ha infatti applicato il tasso di cofinanziamento europeo del 100% previsto dalla Commissione Europea a seguito dell'emergenza COVID 19 al fine di poter raggiungere i target di spesa più celermente date le difficoltà create dalla pandemia. Per effetto di tale applicazione, se da un lato è stato accelerato il rimborso della quota comunitaria dall'altro vi è stato un minor introito delle risorse nazionali non più dovute e rimborsabili da IGRUE in quanto "sostituite" da quelle UE. Con nota prot. Il DPCOE-0001912-P-15/03/2023, il Dipartimento per le Politiche di Coesione, Ufficio II – Programmazione Operativa ha dunque informato i Programmi interessati che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto legge n. 34 del 2020, con la delibera CIPESS n. 41/2021 sono stati istituiti (nel caso di programmi non ancora adottati) o incrementati (nel caso di programmi vigenti), i Programmi operativi complementari 2014-2020 (POC), assegnando agli stessi gli importi indicativi programmatici delle risorse aggiuntive che vi confluiranno a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione alla CE di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art.242 in oggetto, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014 2020. Confluiscono altresì nei POC suddetti, ai sensi del comma 3 dell'art.242 in oggetto, ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, rese disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento per i periodi contabili 2020-2021 e 2021-2022"*.

I file di dettaglio delle spese certificate sul Programma sono allegati al presente Manuale (**Allegato 1 e 2**).

Con riferimento al personale coinvolto nelle attività di chiusura si rileva che la struttura a supporto dell'Autorità di gestione (Segretariato congiunto) è rimasta invariata e anche il servizio di assistenza tecnica è affidato alla stessa società che ha gestito la programmazione 2014-2020 fin dal suo avvio, nell'ambito di un successivo incarico. L'AdG ha costantemente informato il personale del SC e i controllori di I livello sulle specificità legate alla chiusura della programmazione sottolineando ad esempio la necessità di monitorare l'avanzamento della spesa dei beneficiari, il processo di rendicontazione e di presentazione delle domande di rimborso al fine di consentire la chiusura del Programma. Tale attività è stata svolta anche al fine di evitare il più possibile i picchi di lavoro derivanti dalla gestione dei due cicli di programmazione che si sono sovrapposti segnatamente nel 2024. Ugualmente il personale è stato informato sull'esistenza del Programma Operativo Complementare e sulla necessità di certificare parte delle spese dei beneficiari a valere sul POC. Il personale è stato altresì informato sull'uscita del Regolamento STEP e sulla possibilità di usufruire del finanziamento UE al 100% anche nell'ultimo periodo contabile. L'Autorità di Gestione ha altresì informato i controllori circa la necessità di concludere le verifiche di I livello entro settembre 2024 così consentire la presentazione della domanda di pagamento finale in tempo utile a rispettare le condizioni previste dal Regolamento STEP. Ulteriori momenti formativi concernenti la chiusura potranno essere previsti nel corso del 2025 se ritenuti necessari.

2. Gestione delle irregolarità e procedure necessarie per garantire che gli importi recuperati dopo la chiusura siano correttamente rimborsati al bilancio dell'Unione

La procedura di gestione delle irregolarità e dei recuperi è descritta nel capitolo 6 del Manuale dei Controlli, allegato 7 del Sistema di gestione e controllo del Programma approvato, nella sua ultima versione aggiornata, con Decreto n. 9139/2024. Il trattamento di tali fattispecie è in linea con gli Orientamenti sulla chiusura e sinteticamente prevede che:

- se l'irregolarità viene riscontrata prima della presentazione della domanda di pagamento finale e la stessa è relativa a spesa certificata in quello specifico periodo contabile, la deduzione deve essere effettuata nella prima domanda di pagamento utile (inclusa la finale purché l'importo complessivo della stessa rimanga positivo) prima della chiusura del periodo stesso;
- se l'irregolarità viene riscontrata dopo la presentazione della domanda di pagamento finale ma prima della presentazione dei Conti Annuali e la stessa è relativa a spesa certificata in quello specifico periodo contabile, la deduzione deve essere effettuata attraverso l'Appendice 8 (riconciliazione contabile) dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014;
- se l'irregolarità viene riscontrata dopo la chiusura dei Conti Annuali la deduzione deve essere effettuata nella prima domanda di pagamento utile del nuovo periodo contabile.

Nonostante il Programma prevedesse, in linea con le disposizioni comunitarie, la deduzione della spesa sia a titolo di ritiro sia a titolo di recupero dopo l'introito della spesa, la decisione dell'Autorità di Gestione è stata di procedere sempre con la prima opzione al fine di ridurre l'aggravio sul bilancio comunitario procedendo immediatamente alla deduzione degli importi irregolari anche quando questi avessero originato posizioni debitorie. Tale decisione è stata applicata fin dalle prime deduzioni intervenute con i conti del febbraio 2019 e fino all'ultima domanda di pagamento del Programma presentata in SFC nell'ottobre 2024.

L'elenco completo delle irregolarità è inserito **nell'Allegato 3** al presente Manuale. Come evincibile tutte le decertificazioni sono classificate come ritiri. Il sistema informativo SIAGE prevede una specifica sezione (modulo esiti e modulo esiti da controllo non ispettivo) che consente la detrazione delle somme irregolari dalla prima certificazione utile o dai conti annuali a seconda del periodo di certificazione della spesa e del momento di rilevamento dell'irregolarità medesima. Il sistema consente di applicare le necessarie rettifiche finanziarie per gli errori rilevati in un periodo contabile che incidono anche sulle spese certificate in altri periodi contabili. Nello specifico, infatti, il Modulo Esiti e il Modulo Esiti da controlli non ispettivi, contenendo il dettaglio relativo al periodo contabile nel quale la spesa irregolare è stata certificata, consentono di controllare tutte le implicazioni sui periodi contabili e una alimentazione automatica delle Appendici relative alle decertificazioni

Poiché tutte le deduzioni sono state classificate come ritiri, l'Autorità di gestione non ha mai dichiarato importi recuperati nel periodo contabile (Appendice 2 dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014), importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile (Appendice 3 dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014), recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento UE n. 1303/2013 durante il periodo contabile (Appendice 4 dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014) ed infine importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile (Appendice 5 dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014).

Con riferimento ai recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 si precisa che il Programma prevede il controllo sulla stabilità delle operazioni nell'ambito dei controlli ex post che vengono eseguiti annualmente a campione così come previsti dal paragrafo 5.8 del Manuale dei Controlli. Pertanto, qualora venissero rilevate irregolarità nell'ambito di tali verifiche l'Autorità di Gestione potrebbe rilevare la fattispecie e se dal caso procedere alla detrazione della spesa dopo l'avvenuta restituzione dell'importo.

L'Autorità di Gestione, in stretta collaborazione con l'Autorità di Certificazione, ha inoltre implementato nel sistema informativo SIAGE e nell'applicativo business object il Registro Debitori che consente la tracciatura di tutte le posizioni debitorie. Qualora pertanto si fosse deciso di dedurre la spesa a titolo di recupero e non di ritiro tale strumento sarebbe

stato utile per tracciare gli incassi (tramite reverse), l'entità degli importi restituiti ed infine le quote ancora da recuperare.

Ai fini di garantire la tempestiva individuazione delle potenziali irregolarità l'Autorità di Gestione dispone di uno specifico cruscotto di monitoraggio dei controlli in loco di I livello divisi per periodo di campionamento. Il presente Manuale contiene l'estratto aggiornato alla data del 29 aprile 2025 (**Allegato 4**). Il file è però estraibile dal sistema informativo (back office sezione strumenti) accedendo con il profilo dell'AdG per avere la situazione aggiornata in tempo reale e successivamente alla chiusura dei sopralluoghi da parte dei controllori. Alla data di redazione del presente Manuale non vi sono stati esiti negativi con rilievi contabili, ad eccezione del progetto id 475205 ACRONIMO MMM per il quale si è proceduto a redigere il decreto di rideterminazione e la deduzione della spesa. Nell'ambito dei controlli sull'ultimo campione sono stati riscontrati esiti negativi senza rilievi contabili per il progetto Includi ID 591611 è stato oggetto di verifiche ex post nel primo campione successivo alla chiusura dei controlli in loco (2025).

Infine, qualora venissero rilevate delle irregolarità successivamente alla presentazione dei Conti Annuali **finali**, l'Autorità di Gestione avvierà la seguente procedura:

1. comunicazione ufficiale all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit del progetto e beneficiario interessato;
2. definizione del decreto di rideterminazione post saldo del progetto ed attivazione delle procedure di recupero;
3. comunicazione alla Commissione Europea dell'irregolarità rilevata e apertura della relativa scheda OLAF se necessaria. In questa sede si concorderà con la UE la modalità di restituzione dell'importo indebitamente ricevuto e si chiarirà se lo stesso debba essere detratto (in tal caso stabilendo se sia possibile attendere l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario) o se viceversa possa essere sostituito con la spesa overbooking inclusa nell'ultima domanda di pagamento e non rimborsata con il saldo dei conti;
4. monitoraggio della posizione debitoria e dell'avvenuta restituzione da parte del beneficiario interessato;
5. eventuale creazione del modulo esiti da controllo non ispettivo nel sistema informativo SIAGE per la tracciatura informatica dell'eventuale detrazione.

3. Operazioni non funzionanti o interessate da indagini o procedimenti giudiziari

Conformemente alla Comunicazione C/2024/6126 del 14-10-2024 *Orientamenti sulla chiusura* Il Programma considera come "operazioni non funzionanti" tutte le operazioni che non siano state materialmente completate o pienamente attuate e che non abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti. Si precisa che non sono stati finanziati progetti scaglionati dal precedente periodo di programmazione 2007-2013. All'interno di tale ambito la valutazione sulla completa attuazione è demandata a due diversi livelli:

1. i controllori di I livello che nell'ambito delle verifiche in loco, attraverso la compilazione dell'apposita checklist allegata al Manuale dei controlli (cfr. allegato 7.6) hanno la possibilità di accertare l'avanzamento finale delle attività progettuali e la conformità degli output, il valore aggiunto del progetto, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;
2. il Segretariato Tecnico Congiunto che nell'ambito dell'analisi dei rapporti di monitoraggio finali analizza, tramite una specifica sezione del sistema informativo SIAGE dedicata, se le informazioni sono pertinenti e complete e descrivono l'avanzamento progettuale in Italia e in Svizzera, se il cronoprogramma di spesa è stato correttamente rispettato, se i progressi progettuali sono stati correttamente rilevati con i pertinenti indicatori scelti dal Capofila, se il livello di spesa raggiunto è coerente con le attività realizzate, se il rapporto di monitoraggio è corretto ed idoneo o se viceversa sono necessarie integrazioni. Con particolare riferimento agli indicatori, dopo aver confermato la correttezza dei dati inseriti e dei documenti fonte a supporto il Segretariato Congiunto conferma i valori inseriti dal Capofila nel Rapporto all'interno della sezione del sistema informativo Bando - Indicatori di Output programma Italia-Svizzera 2014-2020.

Con riferimento alle verifiche eseguite dai controllori di I livello, le eventuali criticità rilevate vengono segnalate all'AdG tramite il modulo dedicato nel sistema informativo. Attraverso il relativo cruscotto di monitoraggio (cfr. Allegato 4 di cui al capitolo precedente) capitolo è possibile individuare i progetti con esiti negativi e verificare se siano relativi ad operazioni non funzionanti. Con riferimento invece alle verifiche del Segretariato, in caso di criticità rilevate nell'analisi dei rapporti di monitoraggio, quest'ultimo procede ad una segnalazione diretta all'AdG. In entrambi i casi l'Autorità di Gestione effettua le proprie verifiche e se dal caso attiva un contraddittorio con il beneficiario per chiarire le problematiche riscontrate. Qualora si confermasse che l'operazione è non funzionante si procederà all'esclusione del progetto dalle spese certificabili e alla decertificazione degli importi già certificati tramite l'Appendice 8 dei Conti Annuali finali. In tal caso sarà prontamente creato un modulo esiti da controllo non ispettivo per garantire le procedure informatiche necessarie a far confluire la deduzione nella bozza dei conti. Saranno inoltre prontamente informate sia l'Autorità di Certificazione sia l'Autorità di Audit per avviare le opportune interlocuzioni tra Autorità. Conformemente agli Orientamenti sulla chiusura l'Autorità di Gestione potrà valutare di mantenere l'operazione all'interno del Programma se il suo costo è superiore a 1 milione di euro e se la spesa totale certificata non supera il 20 % della spesa totale ammissibile (UE e nazionale) decisa per il programma medesimo. Anche in questo caso l'Autorità di Gestione avvisa prontamente le due altre Autorità e avvia se dal caso un confronto con esse. In caso di mantenimento di un'operazione non funzionante si procederà inoltre ad attivare un costante monitoraggio dell'avanzamento delle attività progettuali e uno stretto confronto con il Capofila e gli altri partner maggiormente interessati al fine di assicurare che il progetto sia materialmente attuato e completato e che garantisca il conseguimento dei propri obiettivi entro il 15 febbraio 2027. Qualora questo non accadesse il Programma metterà in atto tutte le misure necessarie per rimborsare gli importi interessati al bilancio dell'UE informando tempestivamente la Commissione delle spese certificate interessate da tale fattispecie. Infine, in sede di presentazione del pacchetto di chiusura dei Conti, l'Autorità di gestione invierà l'elenco delle operazioni non funzionanti incluse nel programma utilizzando il modello di cui all'Allegato II degli Orientamenti di Chiusura.

L'Autorità di Gestione, al fine di non gravare sul bilancio comunitario, decide di norma di escludere dalla certificazione finale le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Qualora tuttavia si decidesse di includere tali progetti l'AdG, dopo aver concordato tale posizione con l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit ed aver opportunamente motivato la sua decisione, presenta, unitamente alla relazione di attuazione finale, un elenco di tali operazioni utilizzando il modello di cui all'Allegato III degli Orientamenti sulla chiusura. In tal caso il Programma garantisce comunque che la sospensione di un'operazione in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo non abbia prorogato il termine ultimo di ammissibilità delle spese (31-12-2023) e che l'effetto sospensivo non sia intervenuto dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

L'Autorità di Gestione informa infine la Commissione in merito all'esito delle indagini nazionali, dei procedimenti giudiziari e dei ricorsi amministrativi anche al fine di permettere alla UE il recupero delle somme interessate. In tal caso l'AdG concorderà con la Commissione la sostituzione degli importi irregolari con le eventuali spese overbooking incluse nell'ultima certificazione del Programma.

4. Procedura di verifica del deficit di finanziamento dei progetti generatori di entrate

Il Programma ha previsto la gestione e il monitoraggio dei progetti generatori di entrate il cui riferimento regolamentare è l'articolo 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In fase di candidatura tutti i beneficiari hanno dovuto compilare una specifica sezione della domanda di finanziamento nella quale veniva loro richiesto di dichiarare se fossero previsti "introiti" legati all'attuazione dell'intervento e, in caso affermativo, se le stesse fossero prevedibili ex ante secondo uno dei metodi previsti dal Regolamento (art. 61, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il beneficiario doveva altresì dichiarare se le entrate si generavano anche dopo il completamento del progetto. Si rammenta che le disposizioni di cui all'art. 61 del Reg. sopracitato non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato (come previsto dal par. 8 dell'articolo medesimo).

Il paragrafo 11.2 delle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti (disponibile al link <https://www.interreg-italiasvizzera.eu/wps/portal/site/interreg-italia-svizzera/archivio-programma-2014-2020>) disciplina la tematica delle entrate nette fornendone una precisa definizione e stabilendo quando devono essere dedotte dai costi di progetto sui quali viene calcolata la percentuale del contributo.

Il programma ha previsto vari momenti di controllo e valutazione delle entrate nette:

1. in fase iniziale di valutazione e ammissione a finanziamento del progetto nel momento in cui vengono esaminate le dichiarazioni dei beneficiari;
2. in fase di controllo documentale di I livello. Come previsto nella checklist Allegato 7.1 del SIGECO è infatti previsto l'item *"Presenza di entrate nette generate in corso di esecuzione del progetto (art. 65 Reg. 1303/2013) dichiarate nella "Relazione delle attività svolte dal partner in relazione alle spese inserite nella rendicontazione di riferimento"*. Tale verifica è svolta quindi sul 100% dei beneficiari e sulla totalità delle rendicontazioni presentate, prendendo in esame quanto relazionato dal beneficiario (relazione attività allegata alla rendicontazione) e della documentazione allegata alla rendicontazione (es. accordo con soggetto gestore di infrastruttura, che disciplini le eventuali entrate, ecc.);
3. in fase di controllo in loco di I livello. Come previsto nella checklist Allegato 7.6 del SIGECO è infatti prevista la sezione *"Verifica delle entrate nette"*. Tale verifica è svolta solo sui beneficiari campionati. I controlli in loco vengono attivati annualmente, su un campione selezionato secondo le modalità definite dal par. 5.7 *"Metodologia di campionamento"* del Manuale dei Controlli (Allegato 7 del SIGECO). Come specificato dal par. 5.7 del Manuale dei Controlli: *"Le selezioni delle operazioni da sottoporre a controllo in loco saranno effettuate nei mesi di luglio/agosto 2022 (con riferimento alle spese del periodo contabile 1 luglio 2021-30 giugno 2022) e luglio 2023 (con riferimento alle spese del periodo contabile 1 luglio 2022- 30 giugno 2023). In occasione del primo campionamento utile, l'universo comprenderà tutte le spese validate fino a quel momento."* In aggiunta a detti campionamenti, considerata la proroga dei termini di chiusura dell'ultimo periodo contabile del Programma consentita dal Regolamento "STEP", di cui il Programma si è avvalso, nel 2024 si è effettuato un ulteriore campionamento che ha preso in considerazione tutte le spese validate per i progetti estratti. I controlli in loco si sono conclusi nel 2025 e non sono più previsti ulteriori campionamenti. La verifica sulle entrate nette si svolge verificando le dichiarazioni rese ex ante (in fase di presentazione/rimodulazione del progetto), le relazioni attività (allegate alle rendicontazioni), le dichiarazioni rese successivamente (a chiusura) e il sistema contabile del beneficiario, oltre che prendendo in considerazione eventuale ulteriore documentazione prodotta dal beneficiario (es. accordi per la gestione di opere/infrastrutture, ecc.). Allorché, dall'insieme delle informazioni raccolte sulla base di tali documenti, emergano entrate nette non dichiarate, il controllore è altresì chiamato a valutare se le stesse erano effettivamente quantificabili ex ante o meno e ad acquisire dai beneficiari la motivazione della mancata comunicazione all'AdG;
4. in fase di controllo ex post. Come previsto nella checklist Allegato 7.11 del SIGECO è infatti prevista la sezione specifica *"Entrate nette"*. Tale verifica è svolta solo sui beneficiari campionati annualmente (campionamento casuale del 5% dei progetti conclusi nei 5 anni precedenti – per maggiori dettagli, si veda il par. 5.8 del Manuale dei Controlli, ripreso nello specifico al par. 6 del presente Manuale). L'art. 61, par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in merito alla verifica delle entrate nette fa riferimento alla **"entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente"**. Viceversa, l'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per la verifica della stabilità delle operazioni fa riferimento ad un termine di **"cinque anni dal completamento dell'operazione"**. Pertanto, ai fini della definizione del campione da estrarre il Programma prende in considerazione la data del pagamento del saldo come termine dal quale calcolare la scadenza dei cinque anni¹, ma, coerentemente con quanto previsto dall'art. 61, par. 6, Reg.

¹ Considerato che tutti i progetti si sono conclusi nel 2023 e che dovrebbero essere ragionevolmente saldati entro il 2025, si prevede una conclusione dei controlli ex post con un ultimo campionamento nel 2030.

1303/2013 sopracitato, i controlli sulle entrate nette saranno effettuati solo se il progetto è stato saldato nei tre anni precedenti (item di controllo 6 della checklist 7.11 allegata al Si.Ge.Co.: *“Il progetto ha generato entrate nette nei 3 anni successivi al pagamento del saldo, contrariamente a quanto previsto e comunicato all'Autorità di Gestione in sede di candidatura e nelle successive interlocuzioni?”*). Conseguentemente, l'item di controllo 6 non sarà compilato per i progetti che sono stati saldati da oltre 3 anni. Con riguardo alle conseguenze della rilevazione di entrate nette nei confronti della Commissione Europea (fermo restando il recupero presso il beneficiario), le stesse sono previste solo **per i controlli effettuati entro il 15 febbraio 2026 (data di presentazione dei documenti per la chiusura del programma)**: per i progetti controllati dopo il 15 febbraio 2026, non è prevista alcuna detrazione dalla spesa dichiarata alla Commissione, in applicazione della norma regolamentare. Ancorché il Manuale dei Controlli (Allegato 7 del Si.Ge.Co.) preveda al par. 5.8 che i controlli ex post siano attivati a partire dall'anno 2021, la prima estrazione è stata rimandata al 2023 in quanto i primi saldi sono stati erogati solo nel 2022 da parte dell'Autorità di Certificazione (di tale evenienza è stato dato atto nel verbale di campionamento del 2023).

Come evincibile dall'elenco sopra riportato il Programma ha dunque assicurato la verifica delle entrate nette in tutte le fasi di vita del progetto, dalla presentazione della candidatura fino alla fase successiva alla sua conclusione. Le verifiche effettuate dai controllori di I livello non hanno segnalato la presenza di entrate nette anche in considerazione del fatto che sul Programma nessuno ha dichiarato la presenza di tale fattispecie come evincibile dal file **Allegato 5** al presente Manuale². Il Programma ha però previsto un'ulteriore misura da attuare in fase di chiusura che consiste nell'inviare una richiesta di dichiarazione ai Capofila nella quale quest'ultimo attesti la presenza di eventuali entrate nette realizzate dopo la conclusione del progetto al fine di consentire all'AdG di procedere con eventuali decurtazioni del contributo e, se dal caso, recuperi. L'Autorità di Gestione potrà valutare l'attuazione di specifiche verifiche su tali attestazioni in aggiunta ai controlli ex post già previsti nel 2025. Tale misura consentirà, in fase di presentazione dei Conti Annuali finali, di escludere la presenza di entrate nette inammissibili ai sensi della normativa comunitaria. Così come evincibile **dall'Allegato 5 bis**, la ricognizione effettuata ha permesso di riscontrare che nessun progetto ha generato entrate nette né durante l'attuazione del progetto né dopo la conclusione dell'intervento. Le dichiarazioni sono conservate in apposito archivio informatizzato dell'AdG e sono state verificate nell'ambito dei controlli in loco ed ex post di cui ai succitati punti 3 e 4. Alla data di aggiornamento del presente Manuale (versione n. 2 - settembre 2025) i controlli documentali e in loco e i controlli ex post campionati entro il 15 febbraio 2026 sono conclusi in linea con l'avanzamento della programmazione e delle relative procedure. Nonostante dalle dichiarazioni presentate sia emersa l'assenza di entrate nette e tale aspetto non comporti più detrazioni dalla spesa dichiarata alla Commissione Europea dopo il 15 febbraio 2026, nei campionamenti ex post **l'AdG potrà valutare l'opportunità di integrare d'ufficio il campione dei progetti da controllare** con le operazioni i cui beneficiari presentino profili di rischio maggiori associati alle tipologie di attività realizzate nel progetto (in particolare: realizzazione di infrastrutture che possono generare entrate dalla loro gestione, quali parcheggi e strutture museali o similari) e alla natura giuridica dei soggetti coinvolti: qualora emergano entrate nette dopo la chiusura del Programma (entro i 3 anni dal completamento), di ciò l'Autorità di Gestione terrà conto al fine di determinare l'inquadramento di operazioni/beneficiari similari, oppure, in alternativa, di inasprire le prescrizioni volte ad escludere l'inquadramento in aiuto di Stato nell'ambito dei successivi periodi di programmazione.

Qualora venissero rilevati dei progetti generatori di entrate l'Autorità di Gestione metterà in atto le seguenti misure:

1. valutazione delle entrate, anche a seguito di eventuale contraddittorio con il beneficiario, al fine di verificare la necessità della decurtazione del contributo;
2. in caso di decurtazione confermata stesura del decreto di rideterminazione e adozione del provvedimento di recupero;
3. segnalazione all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit;

² Fatta eccezione per il beneficiario Comune di Chiuro del progetto id 480739 Acronimo SINBIOVAL il quale però poi nelle relazioni da presentare unitamente alle rendicontazioni non ha mai dichiarato la presenza di entrate nette che non sono state rilevate nei controlli in loco di I livello. La situazione delle entrate nette verrà quindi rivalutata in fase di presentazione della dichiarazione a chiusura dell'intervento.

4. creazione del modulo esiti da controllo non ispettivo al fine di predisporre la deduzione della spesa nei Conti Annuali (tramite appendice 8 di riconciliazione contabile);
5. segnalazione dell'avvenuta deduzione della Sintesi annuali dei controlli;
6. monitoraggio della posizione debitoria.

I passaggi da 3 a 5 saranno effettuati solo per i controlli eseguiti entro il 15 febbraio 2026.

Qualora l'entrata netta inammissibile venisse rilevata dopo la chiusura dei Conti l'Autorità di Gestione non attiverà la procedura descritta nel capitolo 2 nell'ultimo paragrafo (deduzione della spesa dopo la chiusura del Programma), in quanto l'art. 61, par. 6 sopracitato pone un termine temporale alla detrazione della spesa nel caso specifico di rilevazione di entrate nette non quantificabili ex ante.

5. Beneficiari in Aiuto di Stato

Nell'ambito degli Avvisi pubblicati dal Programma sono stati concessi contributi a beneficiari operanti nei seguenti regimi di aiuto³:

- Art. 20 del Regolamento 651/2014 e successive modifiche;
- Art. 53 del Regolamento 651/2014 e successive modifiche;
- De minimis ai sensi del Regolamento UE 1407/2013;
- De minimis ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 (solo per gli aumenti di contributo effettuati con i decreti di rideterminazione finale in attuazione della Misura 2 del IV Avviso);
- *Temporary Framework* in coerenza con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 (C (2020) 1863) del 19 marzo 2020 e sue modifiche successive (solo per i contributi concessi nell'ambito del III Avviso e dei Moduli Aggiuntivi COVID).

L'elenco completo dei beneficiari rientranti in tali casistiche è riportato **nell'Allegato 6** al presente Manuale.

L'Autorità di Gestione, con il supporto del Segretariato Congiunto, in fase di concessione dell'aiuto ha effettuato le verifiche previste (dimensione di impresa e stato di difficoltà) e anche attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di stato ha verificato il rispetto dei massimali previsti e il cumulo di finanziamento. Come evincibile dalla tabella allegata l'intensità massima di contributo concedibile risulta sempre rispettata. Ciò garantisce la legittimità dell'aiuto concesso e l'ammissibilità della relativa spesa certificata e permette di confermare, in chiusura di programmazione, le operazioni finanziate. L'AdG ha effettuato altresì le visite Deggendorf in sede di erogazione dei contributi spettanti.

L'Autorità di Gestione, come richiesto dalla normativa nazionale, ha proceduto alla creazione delle misure di aiuto all'interno di RNA ricevendo i relativi codici CAR. Nel caso del *Temporary Framework* ha proceduto, come indicato, alla creazione di un CAR master. Ai singoli contributi concessi è stato quindi assegnato il codice COR. L'attribuzione di tale identificativo da parte del sistema RNA è garanzia dell'esito positivo dei controlli svolti dalla piattaforma che, unitamente a quelli svolti dall'AdG, assicurano la concedibilità dell'aiuto e il rispetto dei massimali previsti. In caso di variazioni dello stesso si è infine proceduto alle dovute modifiche generando il codice COVAR. Tale procedura è stata attivata in tre casi:

- a) modifiche di budget tra partner all'interno della compagine partenariale che hanno comportato la cessione di quote di contributo da un soggetto all'altra;
- b) irregolarità in itinere che hanno comportato la necessità di rideterminare il contributo pubblico;
- c) decreti di rideterminazione finale con il quale è stato sancito il contributo finale dei partner di progetto (inclusi quelli in aiuto) ai fini della determinazione del saldo spettante.

L'Autorità di Gestione ha certificato la spesa dei beneficiari in aiuto di stato inserendo sia gli anticipi (coperti da regolare polizza fideiussoria) sia le successive spese validate dai controllori di I livello. In entrambi i casi, come richiesto dal

³ Si specificano nel seguito del paragrafo esclusivamente i regimi delle concessioni approvate: negli avvisi di finanziamento era infatti prevista la possibilità anche di concedere aiuti ai sensi dell'art. 55 del Regolamento 651/2014, ma nessun beneficiario è stato inquadrato all'interno di tale regime.

Regolamento generale, l'inserimento in proposta di certificazione è avvenuto solo dopo aver riscontrato la prova dell'effettivo pagamento da parte di Regione Lombardia. Specifiche verifiche sull'ammissibilità della spesa per i beneficiari in aiuto di stato sono anche contemplate nella checklist per le verifiche in loco di I livello

L'Autorità di Gestione ha infine garantito la compilazione dell'Appendice 2 dell'Allegato VI del Reg. (UE) n. 1011/2014 assicurando la trasmissione dei dati sugli anticipi versati e certificati ai sensi dell'art. 131 par. 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e sulla relativa spesa a copertura sostenuta nei tre anni successivi alla liquidazione.

6. Procedure di verifica sulla stabilità delle operazioni

Il principio di "stabilità delle operazioni" è previsto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nell'ambito del Programma è controllato nell'ambito delle verifiche ex post descritte nel capitolo 5.8 del Manuale dei Controlli allegato 7 al SIGECO. Gli ambiti di controllo sono quelli inseriti nella checklist allegato 7.11 del SIGECO. Al fine di assicurare un corretto monitoraggio delle verifiche eseguite è stato predisposto uno specifico report estraibile dal sistema informativo SIAGE. In allegato al presente manuale (**Allegato 7**) si riporta la situazione aggiornata alla data del 07-08-2025 unitamente ai verbali di campionamento (**Allegato 8**). Tutte le attività istruttorie sono terminate e nel corso del 2025 si è proceduto all'estrazione di un terzo gruppo di progetti per i quali la chiusura dei controlli è stata assicurata nei tempi congrui alla presentazione del pacchetto di chiusura. Al fine di assicurare la piena verifica del rispetto principio di stabilità delle operazioni, il campionamento dei controlli ex post sarà garantito fino al quinto anno successivo alla chiusura delle operazioni (saldo) effettuando un'estrazione all'anno fino al 2030 (stimando una chiusura dei saldi nel 2025). L'estrazione viene effettuata annualmente in modalità casuale, includendo nell'universo tutti i progetti saldati nei cinque anni precedenti ed estraendone il 5%. Il Manuale dei controlli prevede che *"l'estrazione terrà conto del livello di rischio maggiore connesso agli interventi che sono stati oggetto di controllo in loco in una fase in cui l'avanzamento della spesa e delle attività era ancora contenuto"*. Pertanto, è possibile sostituire progetti che sono stati oggetto di controlli in loco una volta già conclusi o sono stati di recente oggetto di controllo ex post con un campione di riserva, al fine di poter intercettare progetti che sono stati controllati in loco in un momento in cui il loro avanzamento era ridotto. L'elenco dei progetti campionati può inoltre essere integrato con progetti che presentano profili di rischio più elevati, sia rispetto al tema della stabilità, sia agli altri aspetti da indagare nell'ambito delle verifiche ex post (si veda, *supra*, par. 4 del presente Manuale sui rischi connessi alle entrate nette).

In caso di esito negativo del controllo, che viene registrato in specifica sezione del sistema informativo, l'Autorità di Gestione attiva la seguente procedura:

1. valutazione della violazione, anche a seguito di eventuale contraddittorio con il beneficiario, al fine di verificare la necessità della decurtazione del contributo. Come previsto dall'art. 71, par. 1, del Reg. 1303/2013, *"Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono **recuperati** dallo Stato membro **in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti"***;
2. in caso di decurtazione confermata, stesura del decreto di rideterminazione e adozione del provvedimento di recupero, se necessario;
3. segnalazione all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit;
4. creazione del modulo esiti da controllo non ispettivo al fine di predisporre la deduzione della spesa nei Conti Annuali (tramite appendice 8 di riconciliazione contabile);
5. segnalazione dell'avvenuta deduzione nella Sintesi annuali dei controlli specificando l'avvenuta violazione dell'articolo 71. L'Autorità di Gestione valuterà con le altre due Autorità l'opportunità di implementare comunque l'Appendice 4 dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014 (ancorché trattasi di ritiro e non di recupero) per fornire un'informazione più puntuale alla Commissione Europea;
6. monitoraggio della posizione debitoria.

Qualora la violazione del principio di stabilità venisse rilevata dopo la chiusura dei Conti (nell'ambito delle verifiche ex post) l'Autorità di Gestione attiverà la medesima procedura descritta nel capitolo 2 con riferimento ai recuperi intervenuti dopo la chiusura del Programma.

7. Procedura di verifica degli indicatori

Il Programma garantisce la verifica dei valori degli indicatori attraverso la compilazione di specifici moduli del sistema informativo che consentono controlli:

1. sul valore atteso previsionale. Con riferimento, infatti, al target di riferimento iniziale del progetto il Segretariato Congiunto effettua una valutazione circa la congruità con la logica di intervento del progetto inserita al momento della presentazione della candidatura. In caso di esito negativo vi è la possibilità di chiarire se il valore sia sovra-dimensionato o sottostimato, di indicare se è stato commesso un errore metodologico nella quantificazione, di precisare se i target inseriti in alcuni degli obiettivi specifici/WP della logica di intervento sono un “di cui” del valore totale previsto per il progetto che è stato inserito in uno specifico obiettivo specifico/WP della logica di intervento medesima. A fronte di questa analisi il Segretariato può chiedere la modifica del valore atteso e registrare quello così modificato;
2. sul valore realizzato nelle varie fasi di vita del progetto fino alla sua conclusione. In questo caso il Segretariato congiunto nell’istruttoria specifica se il valore su cui si sta effettuando l’istruttoria attenga ad un rapporto di monitoraggio intermedio o viceversa al finale e dichiara se la valorizzazione è coerente con quanto riportato nel rapporto e con l’avanzamento delle attività. Nell’ambito di tale verifica vengono anche analizzati i documenti fonte. A fronte di questa analisi il Segretariato può chiedere la modifica del valore realizzato (cumulato) e registrare quello così modificato.

I dati così validati dal Segretariato Congiunto e implementati nel sistema informativo vengono aggregati tramite uno specifico report SIAGE (**Indicatori Contatori Allegato 9** al presente Manuale) che consente di vedere per ciascun indicatore di output il corrispondente IGRUE, il valore atteso previsionale, il valore cumulato realizzato ed infine le unità di misura. Il cruscotto riporta i diversi valori realizzati nei vari periodi di riferimento.

A seguito della creazione del Programma Operativo Complementare e nella consapevolezza che alcuni progetti, ancorché finanziati dal Programma, non siano stati certificati alla Commissione (o lo siano stati solamente in parte) l’Autorità di Gestione ha avviato un’interlocuzione con la Commissione Europea per chiarire come valorizzare in questi casi gli indicatori. La risposta della CE, inviata via email il 9-01-2025, è stata la seguente *“Please note that for the output indicators in Table 3A of FIR, the reported achievements should correspond to: 1. the declared expenditure under the programme, including overbooking. If after submission of the closure documents expenditure is “replaced” by using overbooking, the indicator reporting in the FIR will not be modified (Ref. closure QA 43, 290, 147). 2. the situation on 31 December 2023. The Closure Guidelines indicate that, in practice, outputs delivered by the co-financed operations until the date of submission of the FIR can be reported. This flexibility in reporting should address occasional difficulties in reporting achievement values at 31 December 2023. However, it does not apply to output indicators included in the PF where, in compliance with Article 6 of CIR (EU) No 215/2014, the values achieved by the end of 2023 will need to be reported (Ref. closure QA 89)”*.

A fronte di questa risposta, nonostante il POC finanzia interventi complementari volti al raggiungimento degli stessi obiettivi previsti dalla cooperazione territoriale europea, l’Autorità di Gestione ha stabilito che, in fase di chiusura e al fine di determinare il valore effettivo degli indicatori, non saranno inclusi i progetti non certificati alla Commissione Europea. Per gli interventi considerati invece, la valorizzazione degli indicatori terrà conto delle indicazioni fornite dalla Commissione con gli Orientamenti sulla chiusura. Pertanto, saranno considerati gli output raggiunti entro la data di presentazione della relazione di attuazione finale.

Qualora a fronte di tale misura alcuni target di Programma non venissero raggiunti, sarà fornita nella Relazione finale di attuazione la dovuta motivazione esplicitando, se dal caso, le esclusioni dei progetti non certificati alla Commissione Europea. Tale procedura è coerente con le disposizioni degli Orientamenti sulla chiusura laddove è esplicitato che *“nella colonna «Osservazioni», gli Stati membri dovrebbero spiegare (se necessario) i valori di conseguimento nel 2023, in particolare nei casi in cui sono significativamente diversi dai target fissati (vale a dire una deviazione superiore al 20 %)”*.

Al fine di garantire il monitoraggio del valore degli indicatori di output per ciascun progetto è stato alimentato il Cruscotto indicatori il cui format viene allegato al presente manuale (**Allegato 10**).

8. Allegati

- Allegato 1 Dettaglio delle spese certificate aggregate per progetto/beneficiario
- Allegato 2 Dettaglio delle spese certificate per singola rendicontazione
- Allegato 3 Elenco irregolarità – aggiornato a settembre 2025
- Allegato 4 Cruscotto dei controlli in loco
- Allegato 5 Elenco dei progetti generatori di entrate
- Allegato 5 bis Dichiarazioni dei progetti sulle entrate nette
- Allegato 6 Elenco dei beneficiari in aiuto di stato
- Allegato 7 Cruscotto dei controlli ex post – aggiornato a settembre 2025
- Allegato 8 Verbale di campionamento controlli ex post 2023 (e allegati Verbale 2023 All. A.1 Elenco progetti saldati AdC e Verbale 2023 All. A.2 Campione estratto)
- Allegato 8 Verbale di campionamento controlli ex post 2024
- Allegato 9 Format Indicatori Contatore
- Allegato 10 Cruscotto indicatori
- Allegato 11 Documento metodologico per la valorizzazione degli indicatori
- Allegato 12 Cruscotto indicatori dettagliato per progetti